

**Proponente: 12.A**  
**Proposta: 2022/257**

**del 19/04/2022**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 676**

**del 20/04/2022**

**LEGALE**

**Dirigente: GANDELLINI Dr. Stefano**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: ACCERTAMENTO DI CREDITO NEI CONFRONTI DELLA REGIONE  
EMILIA-ROMAGNA IN CONSEGUENZA DI SENTENZA N. 123/2022  
DELLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA-SEZIONE LAVORO**

## Il Dirigente del Servizio Legale,

Premesso:

- che con ricorso iscritto al n. 724/17 R.G. del Tribunale di Reggio Emilia-Sezione Lavoro il sig. B. S. chiedeva la condanna in solido del Comune di Reggio Emilia, della Regione Emilia-Romagna e dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia al risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti ad una malattia professionale che sosteneva di avere contratto a causa della attività lavorativa svolta dal 1967 al 1989 alle dipendenze degli Istituti Ospedalieri Neuropsichiatrici S. Lazzaro di Reggio Emilia (poi divenuti Unità Sanitaria Locale n.9 di Reggio Emilia);
- che con sentenza non definitiva n. 42/2019, depositata in data 2/4/2019, il Tribunale di Emilia-Sezione Lavoro dichiarava la responsabilità degli Istituti Ospedalieri Neuropsichiatrici S. Lazzaro di Reggio Emilia nella causazione della malattia professionale contratta dal ricorrente e condannava di conseguenza il Comune al risarcimento dei danni non patrimoniali, comprensivi di svalutazione monetaria, da quantificarsi nel prosieguo del giudizio; rigettava invece le domande proposte dal ricorrente nei confronti delle altre parti convenute;
- che a seguito di decesso del ricorrente avvenuto in data 4/8/2019, si costituivano in giudizio, in prosecuzione, le eredi M. C. e S. S.;
- che con sentenza definitiva n. 3/2021, pubblicata in data 7/1/2021, il Tribunale di Reggio Emilia-Sezione Lavoro condannava il Comune di Reggio Emilia a pagare alle eredi del sig. B. S., per i danni non patrimoniali subiti dal lavoratore, *“la somma di euro 460.858,00 già valutata all’attualità oltre gli interessi legali da calcolarsi sulla somma devalutata alla data della diagnosi della malattia e di anno in anno rivalutata fino alla sentenza nonché interessi legali sulla complessiva somma dalla sentenza al saldo”*, nonché *“a rimborsare al procuratore antistatario avvocato Andrea Messori le spese di questa causa che liquida in euro 22.000,00 per spese legali oltre spese generali del 15% iva e cpa”* ed a *“rimborsare a parte ricorrente le spese di CTU e CTP (euro 762,50+ 2.928,00)”*;
- che il legale delle controparti, avv. Andrea Messori, quantificava in € 534.357,59 (comprensivi di somma capitale, rivalutazione e interessi legali e rimborso spese di CTU e CTP) l'importo dovuto alle eredi del sig. B. S. e in € 32.100,64 (comprensivi di accessori di legge) l'importo a lui dovuto a titolo di spese legali;
- che, pertanto, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 147 I.D. del 28/6/2021 veniva riconosciuta come debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a), del TUEL n. 267/2000, la somma complessiva di € 566.458,23;
- che con provvedimento n. 690 RUD del 30/6/2021 determinava di procedere al pagamento dell'importo di cui sopra, nonché di ulteriori € 1.044,21 dovuti in conseguenza dell'atto di precetto nel frattempo notificato dalle controparti;

- che il pagamento veniva disposto in data 30/6/2021 con mandato n. 2021/10284;
- che con deliberazione n. 97 I.D. del 27/5/2021 la Giunta Comunale autorizzava ad impugnare le due sentenze di primo grado avanti la Corte d'Appello di Bologna-Sezione Lavoro;
- che in esito al giudizio di appello (iscritto al n. 555/21 R.G.) la Corte d'Appello di Bologna-Sezione Lavoro, con sentenza n. 123/2022 pubblicata in data 22/2/2022 (ALL.1): a) dichiarava la concorrente responsabilità della Regione Emilia-Romagna nella causazione della malattia professionale contratta dall'originario ricorrente, con conseguente condanna anche della Regione Emilia-Romagna al risarcimento del danno; b) condannava il Comune e la Regione Emilia-Romagna al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidando le spese del giudizio di appello *“in € 12.000,00 per compenso (...) oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge”*; c) poneva definitivamente a carico del Comune e della Regione le spese di CTU;
- che in data 1/3/2022, l'avv. Messori inviava via mail ai legali del Comune e della Regione una nota con la quale quantificava in € 17.509,44 l'importo complessivo da corrispondere alle sue clienti a titolo di spese legali per il giudizio di secondo grado;
- che a seguito di accordi tra i legali dei due enti, con provvedimento n. 321 RUD del 12/4/2022 determinava di corrispondere alle controparti l'intero importo dovuto a titolo di spese per il giudizio di appello, dando atto che si sarebbe successivamente provveduto a ripetere dalla Regione Emilia-Romagna il 50% della spesa;
- che il pagamento veniva disposto in data 15/4/2022 con mandato n. 2022/6271;
- che in virtù della sentenza di appello sopra richiamata il Comune ha titolo per farsi rimborsare dalla Regione Emilia-Romagna il 50% delle somme corrisposte alle signore M. C. e S. S. per risarcimento e per spese del giudizio di primo grado;
- che, pertanto, le somme da chiedere in restituzione alla Regione Emilia-Romagna ammontano a:
  - € 283.229,11 (pari al 50% di quanto corrisposto alle controparti a titolo di risarcimento e spese del giudizio di primo grado)
  - € 8.754,72 (pari al 50% di quanto corrisposto alle controparti a titolo di spese del giudizio di appello)
 per un importo complessivo, quindi, di € 291.983,83;

Premesso inoltre:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/3/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022-2024 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);

- che con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2022;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- gli artt. 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- gli artt. 25 e 26 del vigente Regolamento di contabilità;
- gli artt. 14 e 16 (Sez.A) del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

## **D E T E R M I N A**

- di dare atto che in conseguenza della sentenza della Corte d'Appello di Bologna-Sezione Lavoro n. 123/2022, e per le motivazioni richiamate in premessa, il Comune di Reggio Emilia vanta un credito complessivo di € 291.983,83 nei confronti della Regione Emilia-Romagna e di accertare pertanto l'entrata di **€ 291.983,83** al codice del piano dei conti integrato 3.05.02.03.000 del Bilancio 2022-2024, annualità 2022, al capitolo che nel P.E.G. 2022 verrà iscritto in sede corrispondente al **capitolo 8800/2** del P.E.G. 2021 denominato "Concorsi e rimborsi vari", codice prodotto P.E.G. 2022\_PD\_1201, centro di costo 0289;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
- di dare atto che verrà fatta richiesta di pagamento del credito a mezzo di Girofondo presso Banca d'Italia sul conto speciale del Comune di Reggio Emilia 0062430.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente ad interim  
dott. Stefano Gandellini